

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1964

Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono stati, fra l'altro, istituiti alcuni nuovi ruoli di personale tecnico per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria e per gli Osservatori astronomici.

E più precisamente:

con l'articolo 1:

il ruolo, di carriera direttiva, dei Conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici (v. Tabella A);

il ruolo, di carriera direttiva, dei tecnici laureati per gli Istituti universitari (v. Tabella B);

il ruolo, di carriera di concetto, dei tecnici coadiutori (v. Tabella F);

il ruolo, di carriera di concetto, delle ostetriche (v. Tabella C);

con l'articolo 44:

il ruolo di carriera direttiva, degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (vedi Tabella R);

il ruolo, della carriera di concetto, dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (v. Tabella S);

il ruolo, della carriera direttiva, dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (v. Tabella T);

il ruolo, di carriera di concetto, dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (vedi Tabella U).

Per tutti questi nuovi ruoli la legge precisa che « si applicano, per l'immissione in

ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato » salva, peraltro, l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella legge stessa (vedi per i ruoli di cui all'articolo 1 i commi primo e terzo dell'articolo 2; per quelli di cui all'articolo 44, il terzo comma dell'articolo 44 medesimo).

Fra queste disposizioni particolari non ve n'è, però, una che riguardi il limite massimo di età per la partecipazione ai relativi concorsi per la nomina in ruolo; limite che, conseguentemente, è quello di 32 anni previsto, per gli impiegati civili dello Stato, dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ora, è da considerare che, mentre nessun limite massimo di età è previsto per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario nelle Università (vedi articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465) per la partecipazione ai concorsi a posti di tecnico universitario di carriera esecutiva, la legge istitutiva (il citato decreto legislativo n. 1172, articolo 19, comma quarto, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465) ha fissato il limite massimo di età in 35 anni, limite che è stato implicitamente richiamato, per il corrispondente ruolo degli Osservatori astronomici, dall'articolo 2, comma secondo, della legge n. 1255.

Tale più elevato limite trova la sua ragion d'essere nella difficoltà che si ritrova di poter reperire personale tecnico qualificato, cosicchè opportuno appare allargare la sfera di reclutamento del personale e, conseguentemente, la possibilità di selezione.

Ma una ragione siffatta, se è stata riconosciuta valida nei confronti di un ruolo di carriera esecutiva cui si accede con un titolo di scuola secondaria di primo grado, ancora più avrebbe dovuto valere nei confronti

di ruoli per il cui accesso è prescritto un titolo di studi secondari di secondo grado (ruoli di carriera di concetto) ovvero il diploma di laurea (ruoli di carriera direttiva).

L'omissione di una particolare disposizione sul limite massimo di età, per i nuovi ruoli tecnici, deve, quindi, considerarsi — come in effetti è — una vera e propria lacuna della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

A questa lacuna — vivamente lamentata dalle Autorità accademiche che già trovano difficoltà nel reperimento di personale cui conferire, in attesa dei concorsi, gli incarichi previsti dagli articoli 13 e 50 della legge — si intende porre riparo con l'unito disegno di legge.

Tenuto conto di ogni opportuno elemento, il limite di cui trattasi viene fissato in 40 anni.

Lo stesso limite di età viene previsto:

a) per i concorsi relativi all'ammissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla legge 8 agosto 1942, numero 1145, e 28 marzo 1958, n. 276;

b) per i concorsi relativi all'ammissione nel ruolo, di carriera di concetto, dei calcolatori degli Osservatori astronomici, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.

Analoghe difficoltà di reclutamento si incontrano in relazione ad altri ruoli dell'Amministrazione, e più precisamente per le carriere direttive-scientifiche delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, nel ruolo, degli archeologi, in quello degli storici dell'arte, e in quello degli architetti (tabella G annessa alla legge 12 dicembre 1961, n. 1264).

Pertanto, per poter disporre di un'area di scelta più ampia, e vincere la concorrenza dell'industria privata e degli enti parastatali, si è ritenuto di elevare a 40 anni anche il limite di età per l'accesso alle suddette carriere delle Sovrintendenze.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle *A, B, F, G, R, S, T* ed *U*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per l'immissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 18 marzo 1958, n. 276, nonché per l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, numero 1145 e 5 novembre 1961, n. 1255.

Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi — ruolo degli storici dell'arte — ruolo degli architetti — Tabella *G* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264).